



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Ufficio preposto ai Fallimenti

Benevento, 1 marzo 2016

Ai Sig.ri **curatori fallimentari**

loro sedi

e p.c.

Al Sig. **Presidente del Tribunale**

sede

al Sig. **Dirigente della Cancelleria Fallimentare**

sede

econ. 42

Oggetto: *definizione prioritaria dei fallimenti pendenti da oltre dieci anni – applicazione del novellato art. 118, comma II, l.fall.*

Operare nel contesto attuale comporta il confronto continuo con la complessità dell'ordinamento vigente ed induce, inesorabilmente, a tenere conto di tutti i ripetuti e molteplici interventi normativi che sono stati posti in essere, nel corso degli anni, con il precipuo intento di incrementare la celerità ed efficienza dei procedimenti, onde consentire un recupero anche in termini di competitività e concorrenza.

Proprio con riferimento al profilo or ora evidenziato, la prioritaria definizione, in tempi brevi, dei fallimenti pendenti da oltre dieci anni costituisce ineludibile obiettivo dell'intera amministrazione della giustizia.

Risalta nella sua gravità la criticità derivante dalla pendenza di un rilevante numero di procedure concorsuali – oltre che esecutive – aperte, di là dalle legittime giustificazioni inerenti ciascuna di esse, da oltre un decennio.

Va inoltre considerato, poi, che i ritardi nella gestione e nella chiusura delle procedure possono generare una responsabilità patrimoniale conseguente all'applicazione della c.d. legge Pinto.

Tanto premesso, in attuazione del programma di gestione per il biennio 2015-2016, ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 98/2011, si rassegnano alle SS.LL. le seguenti indicazioni di carattere strettamente operativo.

a) *Della novella legislativa*

Con i più recenti interventi normativi, sono state introdotte disposizioni che ineriscono direttamente alla disciplina della chiusura della procedura di fallimento nell'ipotesi prevista dall'art. 118 n. 3) l.fall.

Più specificatamente, al comma secondo dell'art. 118 l.fall., sono stati aggiunti, dall'art. 7 D.L. 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, gli ultimi cinque periodi, successivi alle parole "imprenditore individuale" che, testualmente, recitano:

«La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43. In deroga all'articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al comma secondo dell'articolo 142, il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato».

Con il richiamato art. 7 D.L. 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, è stato altresì aggiunto, all'art. 120 l.fall., un nuovo comma, dal seguente tenore letterale:

«Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi».

Le predette modifiche si applicano a decorrere dalla data del 21 agosto 2015, giorno di entrata in vigore della citata legge di conversione del d.l. n. 83/2015, e coinvolgono anche le procedure attualmente pendenti.

La ragione giustificatrice posta alla base della scelta legislativa di dettare questa nuova disciplina è comune a quella sottostante alle modifiche apportate ai termini per la liquidazione dell'attivo ed è rinvenibile nell'esigenza di limitare, in maniera significativa, le ipotesi di durata della procedura fallimentare oltre i termini massimi previsti dalla legge n. 89/2001 (c.d. legge Pinto), con conseguente drastica riduzione del rischio, per le finanze pubbliche, di esborsi collegati alle possibili azioni risarcitorie derivanti proprio dalla eccessiva durata della procedura concorsuale in questione.

L'intento, dunque, è quello di evitare ricadute a cascata - correlate alla pendenza, per un lungo arco di tempo, di giudizi in cui sia parte una curatela - sulla durata della stessa procedura fallimentare.

Proprio al periodo temporale in cui si snoda la procedura fallimentare, infatti, è strettamente connessa, potenzialmente, una proliferazione, a catena, di ricorsi presentati ai sensi della legge Pinto.

A questi ultimi, tenuto conto dell'elevato numero di creditori interessati alla ripartizione dell'attivo fallimentare, non può non riconoscersi una elevata carica di onerosità per le casse pubbliche.

Sulla scorta delle motivazioni che precedono, va segnalato, altresì - in quanto chiaramente avvinca da uno stretto legame alle tematiche in questione - che, in sede di conversione del decreto legge n. 83/2015, è stata apportata una rilevante modifica anche all'art. 43 l.fall. a cui sono indiscutibilmente ricollegati evidenti risvolti in termini di organizzazione degli Uffici giudiziari.

Infatti, è ora normativamente sancito il principio in base al quale *"le controversie in cui è parte un fallimento devono essere trattate con priorità. Il Capo dell'Ufficio deve provvedere, ogni anno, alla trasmissione, al Presidente della Corte di Appello, dei dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento ed alla loro durata, nonché le disposizioni adottate al fine di perseguire la finalità normativamente indicata proprio dall'articolo in questione. Il presidente della Corte di Appello deve darne atto, successivamente, nella relazione sull'amministrazione della giustizia"*.

b) Delle modalità comportamentali

Se questo è il quadro di riferimento, venendo all'oggetto della presente circolare, sulla scorta delle nuove statuizioni normative, si evidenzia che, in pratica, il curatore mantiene la legittimazione processuale, ai sensi dell'art. 43 l.fall., anche nei successivi stati e gradi del giudizio, con una evidente deroga a quanto previsto dall'art. 120 l.fall., che fa discendere dalla chiusura del fallimento l'improcedibilità delle azioni esperite dal curatore.

L'articolo da ultimo menzionato, va rimarcato, continua ad essere applicato a tutte le ipotesi di chiusura diverse da quella di cui all'art. 118 n. 3) l.fall.

Va rilevato, poi, che lo strumento operativo concretamente utilizzato dal legislatore per realizzare la chiusura del fallimento anche in pendenza di giudizi è, in realtà, un istituto noto anche sotto la vigenza della precedente formulazione dell'art. 118 l.fall. (e che trova, *de jure condito*, un espresso riferimento normativo, che si somma a quanto già desumibile dall'art. 117 l.fall. in materia di accantonamenti), ossia la *prorogatio* di due organi della procedura: il giudice delegato ed il curatore.

Quest'ultimo, come anticipato, conserva la legittimazione processuale *ex art.* 43 l.fall., mentre il giudice delegato, in deroga all'art. 35 l.fall., autorizza anche le rinunzie alle liti e le transazioni.

Come accennato, emerge, dunque, da tale previsione, il venir meno del comitato dei creditori (che, come noto, autorizza le transazioni quando la procedura è aperta).

L'art. 118, comma II, l.fall. fa riferimento alla pendenza di "giudizi", adoperando, pertanto, un termine ampio, che si ritiene ricomprenda non solo le più comuni **azioni di cognizione ordinaria** esperite dal curatore fallimentare (quali, in via esemplificativa, azioni di condanna al pagamento di somme di denaro, azioni revocatorie e azioni di responsabilità nei confronti degli organi della società fallita), ma anche i giudizi di

scioglimento di comunioni di cui sia parte il fallimento e le esecuzioni immobiliari nelle quali sia intervenuta la curatela.

In particolare, quanto agli eventuali **giudizi di divisione pendenti**, appare opportuno che il curatore verifichi, preliminarmente, lo stato ed i presumibili esiti del giudizio, astrattamente finalizzato alla divisione in natura ovvero alla vendita dell'intero ed alla successiva assegnazione del ricavato ai singoli dividendi. Solo in questa ultima ipotesi, infatti, appare ipotizzabile disporre la chiusura anticipata della procedura fallimentare, in quanto solo in questo caso l'eventuale esito del giudizio potrà condurre all'acquisizione di sopravvenienze attive. Simmetricamente, nell'ipotesi in cui le produzioni documentali o le prospettazioni delle parti lascino ipotizzare la possibilità di un esito diverso e, quindi, di una divisione in natura, non si potrà procedere verso la chiusura anticipata del fallimento, al quale, in questo caso, in luogo di una somma di denaro, sarà attribuito - all'esito della divisione - solo la piena proprietà per l'intero di un bene, che dovrà essere successivamente liquidato dagli organi fallimentari.

Quanto alle **azioni revocatorie**, invece, appare opportuno che il curatore verifichi, preliminarmente l'eventuale concreta applicabilità del 2° comma dell'art. 70 l. fall. e, quindi, le effettive (seppur presumibili) prospettive di soddisfacimento delle ragioni creditorie. Ed infatti, nelle ipotesi nelle quali effettivamente sussista la concreta possibilità di pagamento dei crediti chirografari insinuati, appare opportuno che non si proceda verso la chiusura anticipata in quanto ne verrebbe irrimediabilmente compromesso il diritto del soccombente ad insinuarsi al passivo. Simmetricamente, ove tale (seppur presumibile) possibilità non sussiste, il relativo diritto del soccombente (ad insinuarsi al passivo) non verrebbe (in concreto) leso dalla disposta chiusura.

In tutte le altre ipotesi, l'esito della ripartizione del ricavato della vendita è rappresentato dall'assegnazione al curatore di una somma di denaro, similmente a quanto avviene a seguito di una statuizione favorevole di condanna della controparte, la cui esecuzione potrebbe richiedere il ricorso ad una procedura di esecuzione forzata - anche immobiliare - circostanza che non può determinare, di per sé, la riapertura della procedura. Ciò anche in considerazione della nuova formulazione dell'art. 118 l.fall., a mente della quale le eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non diano luogo alla riapertura del fallimento.

È evidente come la sussunzione delle procedure esecutive immobiliari all'interno del termine "*giudizi*" sia il frutto di un'interpretazione teleologica più che letterale (ben altro sarebbe stato l'uso del termine "*processo*" da parte del legislatore), riconducibile ad esigenze riscontrabili quotidianamente nella pratica giudiziaria, dove sovente si assiste a procedure fallimentari la chiusura delle quali è ostaggio di pendenze esecutive (talvolta obbligate, se si pensa al caso del mutuo fondiario ed all'art. 41 T.U.B.).

Stante la *ratio* acceleratoria della norma, sono da ricondurre nell'ambito di applicazione della nuova formulazione dell'art. 118 n. 3) l.fall. anche i casi in cui il fallimento:

- vanti un credito nei confronti di un altro fallimento e, in quanto già ammesso al passivo, sia solo in attesa del piano di riparto di quella procedura;
- vanti un credito fiscale e sia solo in attesa del pagamento da parte dell'Erario.

Anche qualora si versi nelle suddette ipotesi, il curatore dovrà chiudere il fallimento ed attendere il pagamento di tali crediti ai fini del riparto supplementare previsto dall'art. 118, ult. co., l.fall.

c) *Delle problematiche attuative*

Sulla prosecuzione dei giudizi dopo la chiusura della procedura si innestano due questioni inerenti, rispettivamente, alle spese necessarie per i giudizi (trattenute dal curatore in ossequio al disposto di cui all'art. 117, comma II, l.fall.) ed all'eventuale ripartizione delle somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e degli eventuali residui degli accantonamenti (oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità stabilite dal tribunale con il decreto di cui all'art. 119 l.fall.).

Con riferimento, invece, **alle cause di opposizione allo stato passivo**, si pone il problema degli accantonamenti.

Nella sua formulazione post riforma del 2015, l'art. 118, comma II, l.fall. stabilisce, in tema di accantonamenti, che *"le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'art. 117, comma secondo"*.

Gli accantonamenti riguardano, dunque:

- somme necessarie per spese future;
- oneri relativi ai giudizi pendenti;
- somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.

La questione più dibattuta attiene al richiamo operato all'art. 117 l.fall.

In particolare, le opzioni che si contendono il campo possono essere ricondotte a quella che sostiene che il richiamo all'art. 117 l.fall. riguardi esclusivamente le modalità con le quali devono essere trattenute le somme per spese future, oneri e somme ricevute dal Curatore per effetto di provvedimenti non ancora passati in giudicato e quella che, viceversa, intende il richiamo operato anche ai contenuti sostanziali della norma e, conseguentemente, agli accantonamenti effettuati in sede di riparto finale.

La tesi preferibile appare essere la seconda, posto che le operazioni di chiusura e, in particolare, il riparto finale dovrà avvenire secondo le modalità indicate dall'art. 117 l.fall. che, sul punto, al secondo comma, contiene la previsione in base alla quale *"Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura"*.

È da ritenere che l'art. 117, comma II, l.fall. copra per intero tutte le ipotesi contemplate dall'art. 113 l.fall. che concerne i casi di piani di riparto parziali (che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire) dove le quote trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, riguardano:

1) i creditori ammessi con riserva [tra i quali si annoverano anche quelli indicati nell'art. 96, comma II, n. 3) l.fall. ossia i *"crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione"*; anche al

ricorrere di tale evenienza si configura un credito *sub iudice*, con una palese eccezione al principio stabilito dall'art. 52 l.fall.);

2) i creditori opponenti a favore dei quali sono disposte misure cautelari;

3) i creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato;

4) i creditori nei confronti dei quali sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.

Qualora si versi in ipotesi di opposizioni allo stato passivo in cui la Curatela sia risultata soccombente, in pendenza del ricorso per Cassazione, la procedura dovrà essere chiusa e dovranno essere predisposti gli accantonamenti anche con riferimento alle somme necessarie al pagamento dei creditori opponenti.

Ove, per contro, il creditore sia risultato soccombente in sede di opposizione ed abbia proposto ricorso per cassazione, la necessità di predisporre gli accantonamenti necessari anche per le somme contestate e non solo per le spese processuali dovrà essere oggetto di specifica valutazione in considerazione del singolo caso che viene in rilievo.

È ovvio, tuttavia, che, in presenza di ricorsi per cassazione pretestuosi o meramente dilatori; dovrà essere richiesta la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

Al verificarsi di tale eventualità, graverà in capo al curatore l'onere di approntare, per il legale che assiste la procedura, un prospetto contenente una serie di calcoli volti a quantificare le somme pari al ristoro dei danni ex art. 96, II e III comma, c.p.c.

I predetti calcoli dovranno tenere conto dei seguenti parametri:

- interessi legali sulle somme oggetto di riparto che siano accantonate;
- interessi corrispondenti al maggior danno conseguente:

a) alla necessità per i creditori di accedere a forme di finanziamento indispensabili per assicurarsi le somme che non possono essere loro ripartite a causa degli accantonamenti. Tale calcolo dovrà tenere conto delle differenti tipologie di creditori (imprenditori, lavoratori autonomi e lavoratori) e della normale destinazione delle somme ricevute in pagamento dei loro crediti. Gli interessi dovranno essere quindi commisurati, in considerazione delle varie categorie di creditori, sulla scorta di tutti i criteri che vengono adoperati in materia di accesso alle varie tipologie di finanziamento bancario o di accesso al credito al consumo;

b) nell'ipotesi in cui le somme siano destinate, come nel caso dei lavoratori, alle esigenze fondamentali ex art. 36 Cost., dovrà essere prevista e calcolata un'ulteriore percentuale finalizzata alla liquidazione equitativa ex art. 96 c.p.c. del danno non patrimoniale.

Avuto riguardo ai calcoli innanzi analizzati e da presentare in presenza dei ricorsi meramente dilatori davanti al giudice di legittimità, si raccomanda la massima puntualità nella predisposizione dei prospetti di calcolo del danno ex art. 96 c.p.c. e grande accuratezza nell'illustrazione dei criteri finalizzati a supportarli.

d) Delle operazioni necessarie per la chiusura della procedura

Pertanto, sintetizzando tutto quanto prospettato sino a questo momento, posto che la novella dell'art. 118, comma 2, l.fall. consente la chiusura del fallimento nonostante la

pendenza di giudizi, nel caso previsto dal n. 3 del comma 1, salva la necessità, in caso di sopravvenienze attive, di procedere ad un riparto supplementare, **i curatori con fallimenti aperti da almeno dieci anni (e in ogni caso, quantomeno per tutti quelli dichiarati in data antecedente al 31.12.2010)**, in cui è possibile un riparto finale e che non sono stati chiusi esclusivamente in ragione della pendenza delle liti, attive o passive, dovranno verificare la sussistenza delle seguenti condizioni e, in caso di valutazione positiva e; dunque, in esito ad una effettiva ricognizione delle procedure interessate, **dovranno dare immediatamente avvio alle operazioni per la chiusura delle procedure, previo raccordo con i rispettivi giudici delegati, secondo i criteri di seguito enunciati:**

- a) in caso di **pendenza di liti attive**, in cui la curatela sia attrice ed il giudizio attenga a possibile acquisizione di attivo (ivi comprese le azioni di massa, la cui esclusione dal novero del contenzioso pendente non ostativo non trova alcun reale aggancio normativo, come rilevato dai primi commenti dottrinali e dalle prime applicazioni pratiche), il curatore chiude il fallimento e conserva la legittimazione processuale in giudizio fino alla sentenza definitiva, in regime di *prorogatio*, previo accantonamento di tutte le somme necessarie per spese future (ad es. la parcella del legale del fallimento) ed eventuali oneri (come le spese di soccombenza e, in ogni caso, il compenso del curatore parametrato all'attivo sopravveniente) relativi ai giudizi pendenti, prudenzialmente quantificati; tutte le somme ricevute per effetto di provvedimenti esecutivi non definitivi (come la sentenza di primo grado), sono trattenute dal curatore in ossequio al disposto dell'art. 117, comma II, l.fall.; eventuali sopravvenienze attive definitivamente acquisite saranno oggetto di un riparto supplementare, con le modalità stabilite nel decreto di chiusura ex art. 119 l.fall.;
- b) in caso di **procedure di esecuzione immobiliare** in cui il curatore sia intervenuto ai sensi dell'art. 107 l.fall. (da equiparare, pur nella consapevolezza che non vi è, sul punto, unanimità di vedute, alle liti attive, in quanto il ricavo atteso va distribuito in sede di riparto supplementare), valgono le regole *sub a)*;
- c) in caso in cui **la procedura vanti un credito fiscale**, in attesa del relativo pagamento ed ove non sia possibile o non sia conveniente la cartolarizzazione, ovvero **vanti un credito, già ammesso al passivo, nei confronti di un altro fallimento** e si stia soltanto attendendo gli sviluppi di quella procedura ai fini del riparto, per analogia con le liti attive (stante la *ratio* acceleratoria della norma) dovrà procedersi alla chiusura del fallimento, attendendo la riscossione di tali crediti ai fini del riparto supplementare in regime di *prorogatio*.

In questa prospettiva, al fine di dare concreta attuazione alla riforma, il Tribunale Fallimentare ritiene necessario che tutti i curatori dei fallimenti aperti in data antecedente al 31 dicembre 2010, che non possono essere chiusi unicamente a causa della pendenza di giudizi, attestino - mediante deposito telematico di apposita dichiarazione indirizzata ai rispettivi giudici delegati - la sussistenza dei superiori presupposti ed indichino:

- ✓ la *causa* o le *causae petendi*, il loro stato e grado, l'entità del *petitum* se afferente ad una somma;
- ✓ una stima dell'entità delle somme necessarie per spese future connesse alla pendenza della causa o delle cause, ivi compresi gli oneri relativi ad eventuale supplemento del compenso del curatore e di ogni altro professionista la cui opera risulti ancora necessaria nonostante la chiusura del fallimento (ad es. consulente fiscale), e delle eventuali somme che siano state ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato relativamente ai quali pendono le liti di cui sopra;
- ✓ le ragioni (eventualmente già valutate dal comitato dei creditori o dal giudice delegato) per cui non appare possibile o conveniente la rinuncia agli atti del giudizio, l'abbandono della causa o delle cause, la cessione dell'azione o delle azioni revocatorie concorsuali o la cessione del credito giudizialmente contestato;
- ✓ le ragioni per cui, ad avviso del curatore, può farsi luogo alla chiusura del fallimento ai sensi del richiamato art. 118, comma II, l.fall. insieme alla richiesta di autorizzazione a procedere alle operazioni finalizzate alla chiusura della procedura oppure le ragioni per cui, nonostante la chiusura del fallimento sia impedita unicamente dalla pendenza di una o più cause, appare più opportuno e conveniente attenderne l'esito.

Unitamente alla dichiarazione, dovrà essere prodotta, inoltre, ove la curatela sia costituita, una breve relazione - a firma del legale della procedura - in ordine ai presumibili tempi di definizione ed al verosimile esito della causa in rapporto allo stato di essa.

Il termine per il deposito della dichiarazione di cui sopra è indicato in giorni 30 dalla comunicazione della presente circolare a cura della Cancelleria fallimentare.

La relazione dovrà essere presentata nel termine prefissato anche se il curatore, con riferimento all'ultimo dei punti sopra indicati, abbia espresso una valutazione negativa.

La cancelleria - incaricata di vigilare sugli adempimenti oggetto delle direttive qui impartite - comunicherà al G.D. il mancato deposito della relazione nel termine indicato.

L'accertata mancata presentazione della chiesta dichiarazione, ove l'omissione non sia suffragata da adeguata giustificazione, potrà integrare causa di revoca del curatore e determinare la presentazione della relativa proposta da parte del giudice delegato.

In ogni caso, ciascun giudice delegato verificherà, in piena autonomia, se nelle singole procedure, ricorrano le circostanze previste in astratto dall'art. 118, comma II, l.fall. come condizioni per la sua applicabilità.

Successivamente alla presentazione della predetta dichiarazione, il giudice delegato, valutati tutti gli elementi acquisiti agli atti e le ragioni addotte dal curatore - ove non sia conveniente la rinuncia agli atti per ragioni che gli organi direttivi della procedura (g.d. o c.d.c., a seconda dei casi) potranno discrezionalmente valutare - autorizzerà l'avvio delle operazioni per la chiusura del fallimento pur in pendenza della causa o delle cause, dando piena applicazione delle prescrizioni del suindicato art. 118, comma II, l.fall., fermo restando che:

1) entro sessanta giorni dalla suddetta autorizzazione il curatore dovrà procedere al deposito del rendiconto;

2) entro i successivi quaranta giorni dalla approvazione del rendiconto, al deposito del piano di riparto, previa richiesta e liquidazione del compenso del curatore;

3) quindi a richiedere la chiusura del fallimento entro i successivi sessanta giorni.

Il rispetto dei termini indicati costituisce elemento di valutazione ai fini dell'assegnazione di nuovi incarichi.

I giudici delegati riferiranno al Presidente di Sezione decorse tutte le scadenze in questione.

In una fase successiva, si procederà, in maniera analoga, per i fallimenti di durata ultraquinquennale.

Si dispone che la presente circolare operativa venga comunicata, a cura della Cancelleria, agli ordini professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti e a tutti i curatori.

Se ne dispone, inoltre, la comunicazione a mezzo PEC a tutti i curatori e la pubblicazione sul sito del Tribunale di Benevento.

Si comunichi, altresì, per opportuna conoscenza, al Sig. Presidente del Tribunale ed al Dirigente Amministrativo.

Il Presidente di Sezione

Dott. Michele Monteleone

I Giudici

Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi

Dott. Michele Cuoco

Dott.ssa Serena Berruti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IN DATA 8.3.2016

IL FUNZIONARIO CANCELLERIA F3
G. ALLINGI